



Registrato all'Agenzia
delle Entrate di ROMA 2
il 25/07/2019
al n. 21895 Serie 1T
esatti Euro € 200,00

Rep.n. 37922

Racc.n. 22855

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove (2019) il giorno diciannove (19) del mese di luglio.

In Roma, Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, alle ore dodici e quindici minuti (12,15) presso la sede legale della società.

Avanti a me Dottor Paolo Fenoaltea, Notaio in Roma, con studio in Via Luigi Calamatta n. 2, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

è presente

- Dott.ssa Luisa TODINI, nata a Perugia il 22 ottobre 1966, domiciliata per la carica ove appresso, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della "NET INSURANCE S.p.A.", con sede in Roma (RM), Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 06130881003, capitale sociale interamente versato pari ad Euro 17.467.708,00 attualmente costituito da n. 17.318.538 (diciassette milioni trecentodiciottomilacinquecentotrentotto) azioni ordinarie e n. 149.170 (centoquarantanovemilacentosettanta) azioni speciali prive di diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Compagnia, iscritta con il numero REA 948019, società Capogruppo del Gruppo Assicurativo Net Insurance, Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n. 23.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, con il presente atto mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della predetta società, convocata in prima adunanza in data odierna in questo luogo ed alle ore 9,30 (nove e trenta minuti) per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

In sede ordinaria:

1. Revoca della delibera assembleare del 24/04/18 di approvazione del progetto di bilancio d'esercizio al 31/12/17.
2. Nuovo Bilancio d'esercizio della Net Insurance S.p.A. al 31/12/17.
3. Nuovo Bilancio consolidato del Gruppo Net Insurance al 31/12/17.
4. Bilancio d'esercizio della Net Insurance S.p.A. al 31/12/18.
5. Bilancio consolidato del Gruppo Net Insurance al 31/12/18.
6. Bilancio di Archimede S.p.A. al 31/12/18.
7. Azioni sociali di responsabilità e/o risarcitorie ex artt. 2392, 2393, 2407, 2396, 1218 C.C. e ex art. 15 D.Lgs. 39/10.
8. Aggiornamento Politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale.
9. Componente variabile di lungo termine LTI.
10. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie.

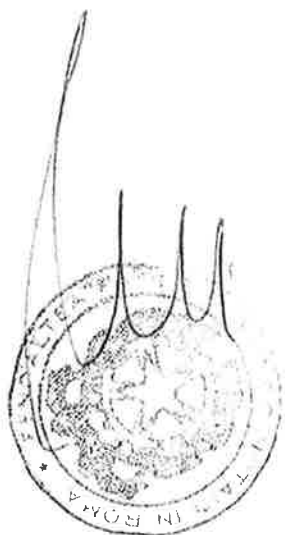
In sede straordinaria:

1. Modifiche statutarie in tema di OPA e delisting.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 8) dello Statuto Sociale, la comparente, nella qualità, la quale constatato:



- che in data odierna si tiene l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della predetta società in prima convocazione;
- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 6) dello statuto sociale, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte Seconda n. 78 del 4 luglio 2019 - Inserzione n. TX19AAA7596, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare;
- che ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia del detto avviso di convocazione è stata data pubblicità mediante diffusione di comunicato stampa mediante SDIR in data 5 luglio 2019, unitamente al dettaglio dei documenti messi a disposizione degli azionisti sul sito internet di Net Insurance;
- che il capitale interamente versato ammonta ad euro 17.467.708 (diciassettemilioniquattrocentosessantasettemilasettecentotto) ed è attualmente costituito da n. 17.318.538 (diciassettemilionitrecentodiciottomilacinquecentotrentotto) azioni ordinarie e n. 149.170 (centoquarantanovemilacentosettanta) azioni speciali prive di diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Compagnia; le azioni ordinarie della Compagnia sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia - sistema multilaterale di negoziazione, mercato non regolamentato gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A.;
- che alla data della presente Assemblea, la Compagnia detiene azioni proprie, nella misura di n. 2.056.597 (duemilionicinquantaseimilacinquecentonovantasette);
- che alla data della presente Assemblea, sono in circolazione n. 1.974.776 (unmilionenovecentosettantaquattromilasettecentosettantasei) warrant emessi dalla Compagnia ammessi alle negoziazioni presso l'AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che per tutto il periodo in cui le azioni ordinarie di Net Insurance S.p.A. siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si applica la "Disciplina sulla trasparenza" come definita nel regolamento AIM Italia adottato da Borsa Italiana S.p.A., come di volta in volta modificato e integrato, con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli azionisti significativi, ossia da coloro che detengano almeno il 5% (cinque per cento) di una categoria di strumenti finanziari di Net Insurance S.p.A.; in particolare, il Presidente ricorda che il raggiungimento o il superamento (anche in diminuzione) delle soglie che costituiscono un "cambiamento sostanziale" ai sensi del Regolamento AIM Italia deve essere comunicato dagli azionisti significativi a Net Insurance S.p.A.. In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni significative, troverà applicazione la disciplina sulla trasparenza;
- che dalle informazioni a disposizione della Compagnia e dalle risultanze del libro soci, gli azionisti aventi partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale risultano:
 - IBL Banca S.p.A., titolare di una partecipazione pari al 9,73% del capitale sociale con diritto di voto della Compagnia;
 - UniCredit S.p.A., titolare di una partecipazione pari al 6,12% del





capitale sociale con diritto di voto della Compagnia;

- Algebris UK Limited, titolare di una partecipazione pari al 5,17% del capitale sociale con diritto di voto della Compagnia;

- che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati sono state notificate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge;

- che le deleghe, acquisite agli atti sociali, sono state notificate all'emittente a norma dell'art. 2372 del C.C.;

- che gli Azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto sono invitati a dichiararlo;

- che sono presenti, in proprio e per delega debitamente acquisita agli atti della società, numero 38 (trentotto) azionisti portatori di numero 10.702.142 (diecimilionisettecentoduemilacentoquarantadue) azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e ss. del TUF, rappresentanti il 61,80% (sessantuno virgola ottanta per cento) del totale delle azioni ordinarie emesse ed il 70,12% (settanta virgola dodici per cento) del totale dei diritti di voto al netto delle azioni proprie;

- che del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, oltre ad essa comparente, quale Presidente, sono presenti i consiglieri Andrea Battista, Renato Giulio Amato, Francesca Romana Amato, Roberto Romanin Jacur, Mayer Nahum e Andrea Maralla ed è collegato in audioconferenza il Consigliere Laura Santori;

- che del Collegio Sindacale attualmente in carica sono presenti il Presidente Antonio Blandini ed i sindaci effettivi Francesco Rocchi e Vincenzo Sanguigni;

il tutto come meglio risultante dal foglio di presenze contenente l'elenco nominativo degli azionisti che hanno partecipato, in proprio e per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, che, debitamente firmato, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;

- che l'assemblea ha già provveduto alla trattazione degli argomenti di parte ordinaria posti all'Ordine del Giorno;

dichiara, pertanto, la presente assemblea legalmente e validamente costituita in prima adunanza ed in sede straordinaria ai sensi di legge e dell'art. 8) dello statuto sociale ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'unico argomento posto all'ordine del giorno di parte straordinaria, il Presidente, nel richiamare quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 20 marzo 2019, espone le ragioni che fanno ritenere opportuno per la società di deliberare in merito all'introduzione di una modifica statutaria volta a prevedere specifiche tutele a favore degli azionisti rispetto alla revoca dalle negoziazioni delle azioni della Compagnia su AIM Italia, soprattutto se conseguenti ad operazioni di fusione o scissione che possano comportare l'assegnazione in concambio agli azionisti dell'Emittente di azioni non negoziate su AIM Italia o su un mercato regolamentato.



In particolare, propone di aggiungere all'art. 8 dello Statuto Sociale un ulteriore comma per il quale "Le delibere che comportino l'esclusione o la revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione (ivi comprese, ove si verifichino i medesimi effetti, le delibere di fusione o scissione) – e fermi restando i quorum costitutivi stabiliti dalla legge e/o dallo statuto – debbono essere approvate col voto favorevole del 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti in assemblea o con il diverso quorum deliberativo che fosse stabilito nel Regolamento Emittenti AIM Italia vigente per tali ipotesi; si applica invece il quorum deliberativo stabilito dalla legge e/o dallo statuto qualora, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovano a detenere, o gli sono assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o su altro mercato regolamentato dell'Unione Europea."

Interviene l'Amministratore Delegato Dott. Andrea Battista in merito alla proposta di modifica statutaria testè esposta per meglio esplicitarne le ragioni.

Dopo breve discussione e su analoga proposta del Presidente, l'Assemblea straordinaria degli azionisti della società, con il voto favorevole di tutti i soci presenti per n. 10.247.429 (diecimilioniduecentoquarantasettemilaquattrocentoventinove) azioni ordinarie, l'astensione dei soci Anthilia Small cap Italia e Planetarium Fund Anthilia Blue per complessivi n. 28.478 (ventottomilaquattrocentosettantotto) azioni ordinarie ed il voto contrario dei soci Prealpina Investimenti S.r.l., Alfredo Rocchi e Francesco Rocchi per complessivi n. 426.235 (quattrocentoventiseimiladuecentotrentacinque) azioni ordinarie, e così con una maggioranza pari al 59,17% (cinquantanove virgola diciassette per cento) circa del totale delle azioni ordinarie emesse e pari al 67,14% (sessantasette virgola quattordici per cento) circa del totale dei diritti di voto al netto delle azioni proprie

DELIBERA

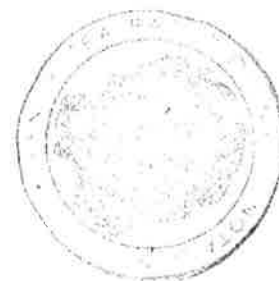
1) di modificare l'articolo 8) dello statuto in conformità a quanto sopra esposto, introducendo un nuovo ultimo comma, nel modo seguente:

<<Art. 8) Costituzione, Presidenza e svolgimento dell'Assemblea

L'accertamento della regolarità delle deleghe e del diritto d'intervento in Assemblea nonché la direzione dei lavori assembleari, compresa la scelta del sistema di votazione, comunque palese, e l'accertamento dei risultati delle votazioni, competono al Presidente dell'Assemblea. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza, nell'ordine, se nominato, dal Vice Presidente o da persona designata dall'Assemblea stessa. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un Segretario e, occorrendo, due scrutatori scelti fra gli Azionisti o i Sindaci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge e in quei casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto dal Notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, per garantire la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Le copie e gli estratti dei verbali dichiarati conformi dal Presidente



fanno prova ad ogni effetto di legge.

La validità della costituzione dell'Assemblea e delle relative deliberazioni è stabilita ai sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva le politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dai regolamenti secondo le maggioranze dagli stessi previste, salvo quanto diversamente stabilito nel presente Statuto.

Le delibere che comportino l'esclusione o la revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione (ivi comprese, ove si verificano i medesimi effetti, le delibere di fusione o scissione) - e fermi restando i quorum costitutivi stabiliti dalla legge e/o dallo statuto - debbono essere approvate col voto favorevole del 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti in assemblea o con il diverso quorum deliberativo che fosse stabilito nel Regolamento Emittenti AIM Italia vigente per tali ipotesi; si applica invece il quorum deliberativo stabilito dalla legge e/o dallo statuto qualora, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli sono assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o su altro mercato regolamentato dell'Unione Europea.>>

L'assemblea conferisce, infine, al Presidente i poteri necessari per apportare al presente verbale ed allo statuto allegato le eventuali modifiche, soppressioni od aggiunte che fossero richieste dalle Autorità competenti al fine dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, qualora venisse esperita la procedura di cui all'art. 2436 C.C. ed una volta ottenuta l'approvazione da parte dell'IVASS della sopra adottata modifica statutaria ai sensi dell'art. 196 del D.Lg.vo n. 209/2005.

Viene allegato al presente atto sotto la lettera "B" il nuovo testo dello statuto sociale aggiornato in conseguenza della sola modifica di cui sopra.

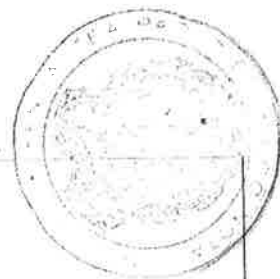
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea in sede straordinaria alle ore dodici e trenta minuti (12,30).

La comparente mi esonera dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Del presente atto, scritto da persona di mia fiducia con mezzo elettronico e completato a mano da me Notaio e da persona di mia fiducia, su circa dieci pagine di tre fogli, io Notaio ne ho dato lettura, in assemblea, alla comparente che lo approva e lo sottoscrive alle ore dodici e trentacinque minuti (12,35).

F.to Todini Luisa

Paolo Fenoaltea Notaio



ALLEGATO "B" al n.22855 di Raccolta
STATUTO

Sede - Oggetto - Durata

Art. 1) Denominazione

La Società è denominata "NET INSURANCE S.p.A.".

Art. 2) Sede

La Società ha sede in Roma.

La Società, nelle forme a volta a volta ritenute opportune può istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, rappresentanze, direzioni, succursali, agenzie e dipendenze, sia in Italia che all'estero, ai sensi di legge.

Art. 3) Oggetto

La Società ha per oggetto l'esercizio, sia in Italia che all'estero, dell'assicurazione e della riassicurazione nei rami danni cui sia autorizzata conformemente a quanto previsto dalla legge e delle operazioni connesse o strumentali.

Allo scopo ed in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale la società può prestare fideiussioni ed altre garanzie sotto qualsiasi forma ed assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese o enti aventi oggetto sociale analogo o connesso alla propria attività e assumerne la rappresentanza e la gestione, nonché cedere o acquistare, in qualsiasi forma, portafogli assicurativi. Sempre in via strumentale al conseguimento dell'oggetto la società, a scopo di investimento e nei limiti stabiliti dalla legge, può altresì assumere interessenze e partecipazioni in imprese o enti aventi fini diversi, nonché compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale e finanziaria, mobiliare e immobiliare, di investimento e di disinvestimento che sia connessa con l'oggetto sociale o utile per il suo raggiungimento, comunque non nei confronti del pubblico.

La Società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo assicurativo Net Insurance, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 214 bis, comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private adotta nei confronti delle Società componenti il gruppo i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS nell'interesse della sana e prudente gestione del gruppo assicurativo.

Art. 4) Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 Dicembre 2100, e può essere prorogata.

Capitale - Azioni - Obbligazioni

Art. 5) Capitale - Azioni - Obbligazioni

Il capitale sociale ammonta a Euro 17.467.708 (diciassettemilioni-quattrocentosessantasettemilasettecentotto/00) ed è diviso in n. 17.318.538 (diciassettemilioni-trecentodiciottocinquecentotrentotto) azioni ordinarie e n. 149.170 (centoquarantanovemilacentosettanta) azioni speciali, senza indicazione del valore nominale.

Le azioni possono, al pari degli altri strumenti finanziari della Società nella misura consentita dalle disposizioni applicabili, costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente.



tra cui il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia", il cui regolamento emittenti è di seguito definito quale "Regolamento AIM").

Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di statuto e di legge.

Le azioni speciali attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:

- (a) sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- (b) attribuiscono il diritto, previa delibera dell'assemblea speciale dei titolari di azioni speciali, di presentare in assemblea ordinaria proposte e/o liste di candidati per la nomina dei componenti degli organi sociali della Società;
- (c) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società delibera la distribuzione dalla data di efficacia del presente Statuto e fino al 48° (quarantottesimo) mese successivo alla data di efficacia del presente Statuto mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;
- (e) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle azioni ordinarie;
- (f) sono convertite automaticamente in azioni ordinarie, prevedendo che per ogni azione speciale si ottengano in conversione gratuita n. 7 azioni ordinarie, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale e senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle azioni ordinarie:
- (i) nella misura di n. 63.930 (sessantatremilanovecentotrenta) azioni speciali decorso il 7° (settimo) giorno di Borsa aperta successivo alla data di efficacia del presente Statuto;
- (ii) nella misura di n. 63.930 (sessantatremilanovecentotrenta) azioni speciali nel caso in cui, (a) nei 48 (quarantotto) mesi dalla data di efficacia del presente Statuto, il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di Borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale del 15% rispetto al prezzo di emissione pari ad euro 5,40 (cinque euro e quaranta centesimi) e
- (b) sia decorso il 7° (settimo) giorno di Borsa aperta successivo al verificarsi di tale condizione;
- (iii) nella misura di n. 63.930 (sessantatremilanovecentotrenta) azioni speciali nel caso in cui, (a) nel periodo indicato sub (ii), il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di Borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale del 30% rispetto al prezzo di emissione pari ad euro 6,10 (sei euro e dieci centesimi) e (b) sia decorso il 7° (settimo)



giorno di Borsa aperta successivo al verificarsi di tale condizione; (iv) nella misura di n. 21.310 (ventunomilatrecentodieci) azioni speciali nel caso in cui, (a) nel periodo indicato sub (ii), il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di Borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale del 50% rispetto al prezzo di emissione pari ad euro 7,04 (sette euro e quattro centesimi) e (b) sia decorso il 7° (settimo) giorno di Borsa aperta successivo al verificarsi di tale condizione.

Al ricorrere delle condizioni di cui ai punti (i), (ii), (ii), (iv) le azioni ordinarie oggetto di conversione saranno emesse dalla Società su richiesta dei titolari di azioni speciali che ne abbiano diritto.

In caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di sole azioni ordinarie, il diritto di sottoscrivere le emittende azioni ordinarie sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione ed in relazione alle azioni, siano azioni ordinarie o azioni speciali da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale.

Nel caso in cui la Società partecipi ad una fusione per incorporazione quale incorporanda, ovvero incorporante, i titolari delle azioni speciali avranno diritto di ricevere, nell'ambito del rapporto di cambio, azioni munite delle stesse caratteristiche delle Azioni Speciali.

In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

E' ammessa l'adozione di decisioni di aumento delegato del capitale anche con esclusione ovvero limitazione del diritto di opzione. In tal caso l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione potrà dipendere dalla opportunità – motivata dall'organo gestorio come rispondente all'interesse della società – di acquisire conferimenti di beni costituiti da partecipazioni societarie o immobili ovvero di deliberare aumenti anche in denaro riservati a partner strategici o finanziari e/o nuovi Azionisti al fine della quotazione in mercati regolamentati ovvero di reperire risorse finanziarie essenziali.

La Società può emettere obbligazioni nei modi e nei termini di legge e altri tipi di strumenti finanziari.

E' stato deliberato un aumento di capitale sociale di massimi euro 2.003.140 (duemilionitremilacentoquaranta) da attuarsi mediante l'emissione di massime n. 2.003.140 (duemilionitremilacentoquaranta) azioni ordinarie senza valore nominale espresso, a servizio della conversione dei "Warrant Net Insurance S.p.A."; detto aumento sarà da considerarsi scindibile e potrà essere sottoscritto mediante conversione dei sopra citati warrant entro il termine del primo Giorno di Borsa Aperta successivo al decorso di 5 (cinque) anni dalla data del 21 maggio 2018.

Art. 5-bis) Richiamo della disciplina in materia di Offerta Pubblica di Acquisto obbligatoria

Qualora le azioni siano negoziate sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di



attuazione in materia di OPA obbligatoria, limitatamente agli articoli 106 e 109 del TUF (la "Disciplina OPA Richiamata"). La Disciplina OPA Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.

Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel", istituito da Borsa Italiana S.p.A.. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A.. Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione alla società e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, e dalla presentazione di un'OPA totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina OPA Richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "Panel".

Il Panel è un collegio di probiviri composto da tre membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A..

I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro trenta giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

Le società, i loro Azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'OPA. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta.

Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'OPA di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto o scambio, sentita Borsa Italiana S.p.A..

Art. 5 ter) Partecipazione al capitale

Fermi restando, in ogni caso, gli obblighi previsti da leggi e regola-



menti per la partecipazione al capitale di società esercenti attività assicurativa, a partire dal momento in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è applicabile – ai sensi del Regolamento AIM Italia – la normativa in materia di trasparenza e informativa prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob pro tempore vigenti (la “Disciplina sulla Trasparenza”), salvo quanto qui previsto.

L'azionista che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento AIM Italia (la “Partecipazione Significativa”) è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

Il raggiungimento o il superamento della Partecipazione Significativa costituiscono un “Cambiamento Sostanziale” che deve essere comunicato alla Società entro 5 (cinque) giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.

I soci saranno altresì obbligati a comunicare, per espresso richiamo delle disposizioni di cui all'articolo 120 e seguenti del TUF e relative disposizioni regolamentari di attuazione, le variazioni relative alle partecipazioni potenziali e alle posizioni lunghe.

Assemblea

Art. 6) Assemblea

Per la convocazione, la costituzione e le deliberazioni dell'assemblea dei soci (“Assemblea”), sia ordinaria che straordinaria, si osservano le norme di legge.

Le Assemblee sono convocate dal Consiglio di Amministrazione presso la Sede Sociale o altrove in Italia, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sui quotidiani “Il Quotidiano Nazionale”, “Il Messaggero”, “Milano Finanza”, alternativamente tra loro, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Sinchè le azioni siano negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, le Assemblee sono convocate nei modi e termini consentiti dalla legge ed in conformità a quanto previsto in materia di informativa sull'esercizio dei diritti dal Regolamento Emittenti adottato da Consob e successive modifiche ed integrazioni, se e nei limiti di quanto richiamato dal Regolamento AIM Italia.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

Quando particolari esigenze lo richiedano l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in caso di esercizio di tale facoltà la Società dovrà darne evidenza nella Nota Integrativa e darne comunicazione all'Autorità di Vigilanza con congruo anticipo, specifi-



cando le ragioni della proroga, ai sensi di legge.

L'Assemblea può altresì essere convocata dal Collegio Sindacale o anche da almeno due sindaci, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7) Intervento e rappresentanza in Assemblea

Per l'intervento e la rappresentanza in Assemblea valgono le norme di legge.

Le adunanze assembleari possono tenersi in audioconferenza od in videoconferenza, a condizione che possa essere accertata l'identità degli Azionisti intervenuti in proprio o rappresentati per delega e che venga garantita effettivamente la possibilità di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati, di trasmettere, ricevere e visionare documenti nonché di esercitare regolarmente il diritto di voto. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

L'Assemblea rappresenta l'universalità degli Azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti gli Azionisti, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Sinché le azioni siano negoziate sul sistema multilaterali di negoziazione AIM Italia, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto nel termine previsto dalla legge e/o dai regolamenti da computarsi con riferimento all'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione dell'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

Art. 8) Costituzione, Presidenza e svolgimento dell'Assemblea

L'accertamento della regolarità delle deleghe e del diritto d'intervento in Assemblea nonché la direzione dei lavori assembleari, compresa la scelta del sistema di votazione, comunque palese, e l'accertamento dei risultati delle votazioni, competono al Presidente dell'Assemblea. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza, nell'ordine, se nominato, dal Vice Presidente o da persona designata dall'Assemblea stessa. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un Segretario e, occorrendo, due scrutatori scelti fra gli Azionisti o i Sindaci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge e in quei casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto dal Notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, per garantire la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Le copie e gli estratti dei verbali dichiarati conformi dal Presidente fanno prova ad ogni effetto di legge.

La validità della costituzione dell'Assemblea e delle relative deliberazioni è stabilita ai sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli or-



gani dalla stessa nominati, approva le politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dai regolamenti secondo le maggioranze dagli stessi previste, salvo quanto diversamente stabilito nel presente Statuto.

Le delibere che comportino l'esclusione o la revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione (ivi comprese, ove si verifichino i medesimi effetti, le delibere di fusione o scissione) - e fermi restando i quorum costitutivi stabiliti dalla legge e/o dallo statuto - debbono essere approvate col voto favorevole del 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti in assemblea o con il diverso quorum deliberativo che fosse stabilito nel Regolamento Emittenti AIM Italia vigente per tali ipotesi; si applica invece il quorum deliberativo stabilito dalla legge e/o dallo statuto qualora, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovano a detenere, o gli sono assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o su altro mercato regolamentato dell'Unione Europea.

Amministrazione

Art. 9) Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 5 (cinque) membri e non più di 15 (quindici) Amministratori, nominati dall'Assemblea Ordinaria.

L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente ed applicabile.

Almeno 1 (un) membro del Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF se il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri inferiore o pari a sette.

Almeno 2 (due) membri del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF se il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri compreso fra otto e quindici.

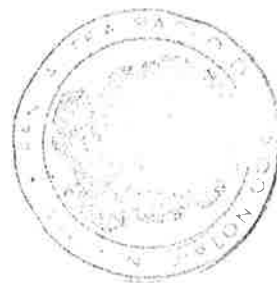
I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi. Essi scadono alla data della riunione dell'Assemblea dei Soci chiamata a deliberare sull'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

I componenti il Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate (i) dal Consiglio di Amministrazione uscente e (ii) dai soci, secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari.

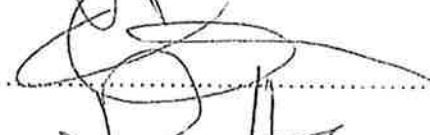
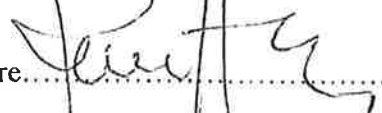
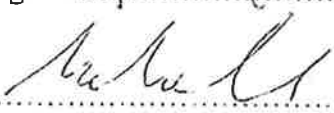
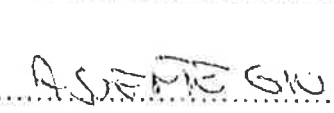
Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori, oltre al Consiglio uscente, anche gli azionisti di azioni ordinarie o speciali che, al momento della presentazione della lista, siano titolari -

ALLEGATO A AL N. 2855 DI RACCOLTA

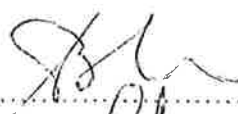


Assemblea Straordinaria di Net Insurance S.p.A. del 19 luglio 2019

Consiglio di Amministrazione:

- Luisa Todini – Presidente 
- Andrea Battista – Consigliere 
- Renato Giulio Amato – Consigliere 
- Francesca Romana Amato – Consigliere 
- Laura Santori – Consigliere *IP AUDIO CONFERENZA* 
- Roberto Romanin Jacur – Consigliere 
- Mayer Nahum – Consigliere 
- Matteo Carbone – Consigliere *ASSIEME GIUSTIFICATO* 
- Andrea Maralla – Consigliere 

Collegio Sindacale:

- Antonio Blandini – Presidente 
- Francesco Rocchi – Sindaco effettivo 
- Vincenzo Sanguigni – Sindaco effettivo 

Infedeli



ALLEGATO "A" AL VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 19 LUGLIO 2019

Nominativo	N° Azioni	% (su tot. Azioni ordinarie)	% Azioni con diritti di voto (az. Ordinarie al netto delle azioni proprie)	In proprio	Per delega
Rocchi Alfredo nato a Roma il 01/11/1929 C.F. RCCLRD29S01H501F	131.876	0,761%	0,864%		<i>[Signature]</i>
Caruso Giuseppe nato a Salerno il 11/05/1963 C.F. CRSGPP63E111I703N	115.000	0,664%	0,754%	<i>[Signature]</i>	
Pharus Sicav Global Dynamic Opportunities	110.663	0,639%	0,725%		AVV. ANDREA FERRERO <i>[Signature]</i>
Banca Popolare di Puglia e Basilicata sede legale in Altamura Via Ottavio Sereno, 13	106.350	0,615%	0,698%		AVV. ANDREA FERRERO <i>[Signature]</i>
Curioni Giovanni Francesco	106.350	0,615%	0,698%		AVV. ANDREA FERRERO <i>[Signature]</i>
Flit Capital S.p.A. con sede legale in Milano Viale Luigi Majno 17/A Iscr. R.I. di Milano 06061920960	99.821	0,576%	0,654%		AUDIOCONFERENZA <i>[Signature]</i>
Rocchi Francesco nato a Roma il 03/08/1961 C.F. RCCFNC61M0311501Z	64.062	0,370%	0,420%		<i>[Signature]</i>
Algebris Long Only Global Financials Fund	62.406	0,360%	0,409%		STUDIO TREVISAN (ANDREA FERRERO) <i>[Signature]</i>
Dattisia Andrea nato a Roma il 26/06/1969 C.F. DTTNDR69H126H501S	51.796	0,299%	0,339%	<i>[Signature]</i>	
Romanin Jacur Roberto	47.040	0,272%	0,308%	<i>[Signature]</i>	
Guglielmi Giuseppe	42.620	0,246%	0,279%		AUDIOCONFERENZA <i>[Signature]</i>
New Millennium	42.620	0,246%	0,279%		ASSONTE
Cantarelli Enrico	38.410	0,223%	0,252%		AVV. ANDREA FERRERO <i>[Signature]</i>
Murialdi Federico	25.875	0,149%	0,170%		ASSONTE
Di Capua Luigi	23.441	0,135%	0,154%		AVV. ANDREA FERRERO <i>[Signature]</i>
Aiudi Luigi Giulio	23.000	0,133%	0,151%		ASSONTE
Migliardi Elio	22.350	0,129%	0,146%		ASSONTE
Longo Stefano Umberto	21.310	0,123%	0,140%		AVV. ANDREA FERRERO <i>[Signature]</i>

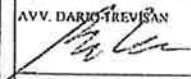
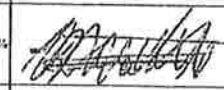
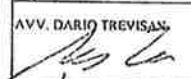
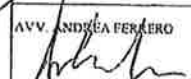
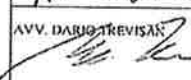
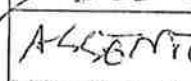
Totale Azioni Net Insurance S.p.A.
Totale Azioni proprie

17.318.538
2.056.597

Totale Azioni con diritto di voto

15.261.941

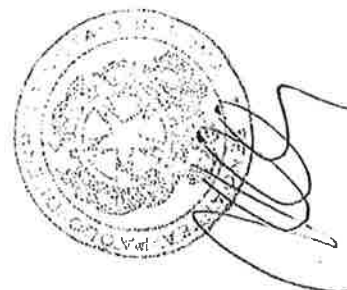
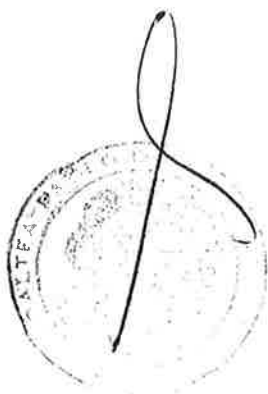
ALLEGATO "A" AL VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 19 LUGLIO 2019

Nominativo	N° Azioni	% (su tot. Azioni ordinarie)	% Azioni con diritti di voto (az. Ordinarie al netto delle azioni proprie)	In proprio	Per delega
Trevisan Dario	21.310	0,123%	0,140%		
Vignatelli Raffaele	21.310	0,123%	0,140%		AVV. DARIO TREVISAN 
Plizzan Fabio	20.883	0,121%	0,137%		AVV. DARIO TREVISAN 
Nahum Mayer	19.310	0,111%	0,127%		
Anthilla Small cap Italia	18.248	0,105%	0,120%		AVV. ANDREA FERRERO 
Planetarium Fund Anthilla Blue	10.230	0,059%	0,067%		AVV. DARIO TREVISAN 
Carbone Matteo Federico	6.713	0,039%	0,044%		AVV. ANDREA FERRERO 
Saraceni Giovanna	4.300	0,025%	0,028%		AVV. DARIO TREVISAN 
Tegazzini Romina	4.262	0,025%	0,028%		AVV. DARIO TREVISAN 
Lolizi Germana	75	0,000%	0,000%		AVV. DARIO TREVISAN 

Totale Azioni Net Insurance S.p.A.
Totale Azioni proprie17.318.538
2.056.597

Totale Azioni con diritto di voto

15.261.941

Il Presidente
Dott.ssa Luisa Todini



da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori - di una quota di partecipazione almeno pari al 5 % (cinque per cento) del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, ovvero a quella diversa determinata ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 8 giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 5 prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente. L'avviso di convocazione dell'Assemblea potrà prevedere termini superiori a quanto sopra stabilito.

Le liste elencano i candidati ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a 5 (cinque) dovrà contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i requisiti d'indipendenza e non potrà essere composta solo da candidati appartenenti al medesimo genere (maschile o femminile); tali liste dovranno includere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari ad uno e comunque tale da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti e applicabili alla Società, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

A ciascuna lista devono essere allegati: (i) curriculum vitae dei candidati; (ii) dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza e competenza; (iii) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, con l'attestazione dell'intermediario che comprovi la titolarità della partecipazione (iv) l'indicazione della principale competenza professionale di ciascun candidato (v) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Le liste presentata dal Consiglio di Amministrazione e/o dai soci con la finalità di eleggere la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione dovranno essere accompagnate da una proposta di delibera inerente la determinazione del numero complessivo dei membri da eleggere, della loro durata in carica e remunerazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 2389 cod. civ.

Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito indicato:

(a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza"), in base all'ordine progressivo in cui sono stati elencati, sono tratti tutti gli amministratori da eleggere meno due; (b) i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione sono tratti dalle liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (le "Liste di Minoranza").

I voti ottenuti da ognuna delle Liste di Minoranza sono divisi per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna Lista di Minoranza, secondo l'ordine rispettivamente previsto dalle stesse. I quozienti attribuiti ai candidati delle varie Liste di Minoranza vengono disposti in una graduatoria decrescente.

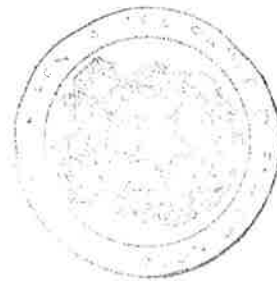
Risultano eletti Consiglieri di Amministrazione coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fino al numero necessario a completare la composizione del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui più candidati delle Liste di Minoranza abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti ottenuti dalle liste e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

Qualora non fosse possibile completare la composizione del Consiglio di Amministrazione secondo la procedura definita in precedenza, si provvede prelevando dalla Lista di Maggioranza, nell'ordine in essa presenti, gli eventuali candidati non ancora eletti che consentano di rispettare i requisiti di indipendenza e di genere richiesti dalle norme di legge pro tempore vigenti.

Qualora la composizione del Consiglio di Amministrazione derivante dall'applicazione dei precedenti paragrafi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti



della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito. La sostituzione degli eletti appartenenti al genere più rappresentato che siano in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle norme di legge pro tempore vigenti dovrà in ogni caso avvenire con nominativi che tali requisiti analogamente posseggano.

La stessa procedura si applicherà mutatis mutandis qualora non sia stato eletto il numero di amministratori indipendenti richiesti dalle norme di legge pro tempore vigenti.

Nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e statutarie di volta in volta vigenti e applicabili alla Società in materia di riparto tra generi (maschile e femminile), gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione per tali candidati del meccanismo del voto di lista.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e statutarie, di volta in volta vigenti e applicabili alla Società, anche in materia di competenza professionale e/o di equilibrio tra generi (maschile e femminile) e/o indipendenza.

In mancanza di liste, ovvero qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, ovvero qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero di amministratori nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari e/o statutarie, ovvero di competenza professionale e/o di equilibrio tra generi (maschile e femminile) e/o indipendenza, applicabili alla Società.

Gli amministratori durano in carica per un periodo, stabilito dall'assemblea, non superiore a tre esercizi con decorrenza dall'accettazione della carica; scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, dovessero venire meno uno o più amministratori eletti, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla cooptazione nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari e/o statutarie e/o di competenza professionale e/o di equilibrio tra generi (maschile e femminile) e/o indipendenza, applicabili



alla Società.

Art 10) Cariche sociali

Il Consiglio di Amministrazione elegge, fra i suoi componenti, il Presidente ed, eventualmente, il Vice Presidente, se non già eletti dall'Assemblea; il Consiglio può inoltre nominare uno o più Amministratori Delegati; il Consiglio può designare in via permanente un Segretario, anche al di fuori dei suoi componenti fissandone, eventualmente, la remunerazione. Il Presidente presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, la Presidenza spetta nell'ordine, al Vice Presidente, al Consigliere più anziano di nomina e, in caso di pari anzianità di nomina, al Consigliere più anziano di età.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori nominati dall'Assemblea, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla prima Assemblea successiva alla cooptazione.

Se, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, gli Amministratori rimasti in carica o in difetto, il Presidente del Collegio Sindacale, devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 11) Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la Sede Sociale o altrove, su convocazione del Presidente, quando questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due Amministratori. Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato dal Collegio Sindacale o da almeno due dei suoi membri. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio è convocato dal Vice Presidente, se nominato, o dall'Amministratore Delegato. La convocazione del Consiglio di Amministrazione avviene con lettera raccomandata, telegramma, trasmissione telefax o messaggio per posta elettronica, spediti almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza, all'ultimo domicilio noto di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo in carica, ed in caso di urgenza, con telegramma, trasmissione fax o messaggio per posta elettronica spediti almeno due giorni prima dell'adunanza. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Il Consiglio di Amministrazione potrà tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i Sindaci effettivi in carica. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno anche tenersi per teleconferenza o per video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti: verificandosi tali condizioni, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo ove si trovi il Presidente dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del verbale. Il Consi-



glio di Amministrazione si riunisce con periodicità almeno trimestrale. Il Consiglio, anche attraverso il Presidente e, ove nominati, l'Amministratore Delegato e il Comitato Esecutivo, riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale, nel corso delle riunioni da effettuarsi con periodicità almeno trimestrale sull'attività svolta dalla Società e dalle sue eventuali controllate e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo, ove esistano, alle operazioni in potenziale conflitto di interessi. In particolare, gli Amministratori devono attenersi a quanto disposto dall'art. 2391 C.C.:

L'informativa circa il conflitto, effettivo o potenziale di interessi, viene resa normalmente in occasione delle riunioni.

Art. 12) Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti intervenuti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.

I verbali delle adunanze consiliari sono trascritti ai sensi di legge. Le copie e gli estratti dei verbali dichiarati conformi dal Presidente fanno prova ad ogni effetto di legge.

Art. 13) Poteri del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spetta, in via esclusiva, ogni potere per la gestione della Società, salvi i limiti disposti dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione è pertanto investito dei più ampi e illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e segnatamente sono al Consiglio conferite tutte le facoltà necessarie od anche solo opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, che non siano espressamente riservate dalla legge all'Assemblea, nonché la rappresentanza generale per tutti gli atti compiuti in nome della Società. Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo Net Insurance, le decisioni concernenti la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle imprese del gruppo assicurativo Net Insurance e per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS.

Il Consiglio di Amministrazione, determinandone le facoltà, può:

- istituire tra i suoi membri un Comitato Esecutivo al quale delegare le proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate dalla legge alla propria competenza, determinandone i poteri e le norme di funzionamento;
 - delegare le proprie attribuzioni, stabilendo i limiti della delega, a uno o più dei suoi membri, conferendo a essi – nell'ambito dei poteri delegati-facoltà di nominare e di revocare Istitutori e Procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri;
 - nominare e costituire procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti attribuendo ad essi specifici poteri rientranti nella competenza del Consiglio stesso;
 - istituire comitati consultivi, anche di natura endoconsiliare, determinandone la composizione, i poteri e le norme di funzionamento.
- I soggetti delegati, nella prima riunione di Consiglio successiva all'at-



tribuzione e/o all'esercizio delle deleghe, dovranno darne notizia al Consiglio medesimo.

Art. 14) Compensi agli Amministratori

I compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo sono determinati dall'Assemblea e restano invariati fino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa. Il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo stabiliscono le modalità di ripartizione dei compensi fra i propri membri. La remunerazione del Presidente, del Vice Presidente, degli Amministratori investiti di particolari cariche, è determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica.

Art. 15) Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, determinandone i poteri, che potranno comprendere anche la facoltà di nominare Procuratori e conferire mandati per singoli atti o categorie di atti. Il Direttore Generale, qualora non sia anche Amministratore, assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e a quelle del Comitato Esecutivo, con facoltà di esprimere pareri non vincolanti sugli argomenti in discussione.

Art. 15/bis) Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Ove la legge lo richieda o l'assemblea lo decida, è nominato un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, al quale sono conferiti i poteri ed assicurati i mezzi, necessari all'assolvimento del suo incarico tenuto conto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

Alla nomina provvede il Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea, previo parere dell'organo di controllo.

Sindaci

Art. 16) Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi dei quali uno con funzioni di Presidente e da due Sindaci supplenti. I Sindaci sono nominati dall'Assemblea, che, a maggioranza qualificata, designa anche il Presidente del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo le procedure di cui agli articoli seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari – da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori – di una quota di partecipazione almeno pari al 5% (cinque per cento) del capitale Sociale rappresentato da Azioni Ordinarie, ovvero a quella diversa determinata ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel gior-



no in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 8 giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 5 prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente. L'avviso di convocazione dell'Assemblea potrà prevedere termini superiori a quanto sopra stabilito.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione "sindaci effettivi", sezione "sindaci supplenti") da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Le liste, ove contengano, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), devono contenere in entrambe le sezioni un numero di candidati tale da garantire che la composizione del collegio sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

A ciascuna lista devono essere allegati i seguenti documenti, pena l'irricevibilità della medesima: (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e l'attestazione dell'intermediario che comprovi la titolarità della partecipazione; (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la vigente normativa regolamentare; (iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;

(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione

delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste saranno ridotte alla metà.

All'elezione dei sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo ("Sindaco di Minoranza"), al quale spetterà di diritto la presidenza del Collegio Sindacale, e il secondo sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza"). In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), verrà escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risulteranno eletti tre sindaci effettivi e due supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero). I Sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), nei casi in cui, per qualsiasi motivo, (i) venga a mancare un sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza, a questo subentrerà il sindaco supplente tratto dalla Lista di Maggioranza, (ii) venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi sarà sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza. Ove per qualsiasi motivo non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, dovrà essere convocata l'assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del collegio con le modalità e maggio-



ranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Collegio Sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dall'assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso tra generi non risulti un numero intero). L'assunzione della carica di sindaco è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente ed applicabile.

Art. 17) Attribuzioni, doveri e durata del Collegio Sindacale

Attribuzioni, doveri e durata in carica del Collegio Sindacale sono quelli stabiliti per legge.

Rappresentanza legale

Art. 18) Rappresentanza della Società

La rappresentanza legale della Società, di fronte a terzi e in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La rappresentanza legale della Società spetta inoltre al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Bilancio

Art. 19) Esercizio sociale - Bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione redige, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, il bilancio d'esercizio.

Art. 20) Ripartizione degli utili

L'utile netto risultante dal Bilancio d'esercizio, dopo le assegnazioni alla riserva legale nella misura stabilita dalla legge sarà devoluto agli Azionisti e alle altre destinazioni che l'Assemblea riterrà di deliberare su proposta del Consiglio di Amministrazione, ivi compresa la costituzione di fondi aventi speciale destinazione.

Art. 21) Acconti su dividendo

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti su dividendi, ove consentito alla Società dalle norme vigenti, nei modi e nelle forme da queste stabiliti.

Liquidazione

Art. 22) Liquidazione

Oltre che nei casi previsti dalla legge, la Società può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge. Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri, ai sensi di legge.

Disposizioni generali

Art. 23) Domicilio degli Azionisti.

Il domicilio degli Azionisti, relativamente a tutti i rapporti con la So-

cietà, è quello risultante dal Libro Soci.

Art. 24) Norme di Rinvio

Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge e di regolamento.

F.to Todini Luisa

Paolo Fenoaltea Notaio

=====

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN PIU' FOGLI MUNITI
DELLE PRESCRITTE FIRME, ED AI SUOI ALLEGATI, NEI MIEI
ROGITI CHE SI RILASCIAM PER USO CONSENTITO.**

ROMA, 25 LUG. 2013

